DPR 21 Novembre 2007, n. 235

La comunicazione istituzionale rappresenta fondamento per questo adempimento Per quanto riguarda il tema della comunicazione istituzionale, la principale norma di riferimento è la legge n. 150 del 7 giugno 2000 con i successivi atti di regolamentazione (si vedano il D.P.R. n. 422/2001 e la Direttiva Dip. Funzione Pubblica del 7 febbraio 2002).

II DLGS n. 165/01, al 2° comma dell'art. 1, include "gli istitui e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative" tra le amministrazioni pubbliche, affermando così il principio che alle scuole, in quanto amministrazioni, si applicano, se non ne sono esplicitamente escluse, tutte le normative e le direttive che riguardano la Pubblica Amministrazione. DPR 21 Novembre 2007, n. 235

C'è differenza tra le attività di <u>informazione</u>, che competono a "Portavoce e Ufficio Stampa", e quelle di <u>comunicazione</u>, che riguardano l'Ufficio per le Relazioni con il Pubblico (URP) previsto già dall'art. 12 del DLGS n. 29/1993, oggi trasfuso nell'art. 11 del DLGS n. 165/01.

Nelle istituzioni scolastiche non è presente in organico, personale con competenze professionali utili per svolgere le funzioni di "Portavoce e Ufficio Stampa", di cui deve quindi farsi carico in prima persona il dirigente, mentre è possibile, con il supporto del DSGA, individuare, tra gli assistenti amministrativi e i collaboratori scolastici gli elementi più idonei ad entrare in relazione con il pubblico.

Gli elementi che connotano un' organizzazione dal punto di vista della comunicazione sono la **personalità**, l'**identità**, l'**immagine**.

La <u>personalità</u> è rappresentata dalle caratteristiche esteriori e formali dell'organizzazione come le dimensioni, la forma giuridica, i compiti istituzionali; <u>l'identità</u> è invece costituita dai tratti distintivi di una specifica organizzazione, quelli che permettono di distinguerla da altre con personalità analoghe.

L'<u>immagine di un'organizzazione</u> rappresenta il modo con cui viene percepita dal pubblico

natura e limiti del patto

Un'idea che viene da lontano:

- si fa in molti paesi
- è figlia di una cultura diversa:
 - > libero arbitrio connesso a responsabilità
- è espressione di sussidiarietà educativa
- è legata a precisi vincoli:
 - > in caso di mancata firma
 - > in caso di violazione successiva alla firma

patto vs. regolamento

il patto è:

- un atto di diritto privato
- •un momento di condivisione educativa
- □il regolamento è:
 - •un atto di diritto pubblico (potere unilaterale della P.A.)
 - •l'espressione di un potere autoritativo (eppure coesistono nel DPR 235 non senza qualche problema giuridico)

sottoscrizione

il "è richiesta la sottoscrizione"in quale momento?

- all'atto della preiscrizione
- all'atto della conferma
- una procedura in due tempi?

cosa succede in caso di rifiuto?

va previsto nel regolamento e non nel patto (se vi è una qualche forma di penalizzazione)

contenuti

diritti e doveri sono già indicati negli articoli 2 e 3 del <u>Dpr 249 (statuto delle studentesse....)</u>
•dunque è meglio evitare duplicazioni

livello di dettaglio

- ·la specificazione è propria del codice
- •più si precisa, più cose restano fuori
- •se il patto si collega alle sanzioni, rischia di risultare fuorviante (queste non sono pattizie)
- •se è un patto, è fatto soprattutto di principi

contenuti: qualche ipotesi

impegno alla comunicazione reciproca

- impegno dei genitori a seguire i progressi scolastici dei figli
- impegno a collaborare con la scuola nella modifica dei comportamenti in contrasto con l'etica della scuola
 - o i quali sono da individuare nel regolamento
- impegno della scuola a coinvolgere le famiglie nella definizione dei contenuti e delle regole
- dichiarazione della famiglia di aver conoscenza del regolamento disciplinare e del piano dell'offerta

contenuti: suggerimenti

in particolare, la famiglia si impegna a far rispettare ai figli le regole:

- •sui cellulari e videofonini
- •sul fumo
- •sulla puntualità ed assiduità alle lezioni
- •sull'abbigliamento
- •sul risarcimento collettivo dei danni
- •sul rispetto delle persone
- •sul rispetto dell'ambiente scolastico
- •sul comportamento durante i viaggi di istruzione

presentazione

- in una riunione pubblica
- □tenendolo distinto dal regolamento
- □enfatizzandone l'aspetto educativo
 - •chiarendo che esso si colloca come strumento di sussidiarietà/ partecipazione
 - •chiarendo che la normativa unilaterale rimane comunque efficace
 - •chiarendo che il patto tempera la rigiditàesclusiva del vincolo disciplinare anziché aggravarla

formalizzazione

acquisire la firma (o il rifiuto di firmare) non oltre la conferma dell'iscrizione prevedere un modulo di informativa circa le eventuali conseguenze del rifiuto

•esempio:la possibilità di essere esclusi da attività extrascolastiche •esempio: l'aggravante della premeditazione presunta in caso di eventuali mancanze

condivisione e revisione

prima stesura:

- •una piccola commissione (4-6 membri)
- •una bozza concordata con il DS
- •presentata ad una assemblea di genitori per acquisire pareri e proposte di modifica
- •approvata dal Consiglio di Istituto revisione annuale:
- •partendo dalla consultazione solo di coloro che hanno firmato la stesura vigente